Sentenza del 14/05/2019 n. 12758 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 4360/28/15 del 23.7.2015 la CTR del Lazio respingeva l'appello proposto da V.A. avverso la sentenza della CTP che, a sua volta, aveva respinto il suo ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento relativo alla TARSU per l'anno 2002 per Euro 158,22.

L'appellante, infatti, aveva lamentato in entrambi i gradi del giudizio la nullità dell'intimazione di pagamento per non essere stata notificata la relativa cartella esattoriale nonchè la conseguente estinzione della pretesa tributaria per decorso dei termini sia decadenziali (del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, lett. C), che prescrizionali n.(art. 2948 c.c., n. 4).

Avverso tale sentenza V.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e, precisamente:

1 = Violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e art. 139 c.p.c., in relazione all'art. 24 Cost.;

2 = violazione art. 2948 c.c., n. 4.

EQUITALIA SUD s.p.a. e COMUNE di FONTE NUOVA non hanno svolto difese.

Il Procuratore Generale ha depositato memoria.

Motivi della decisione

La norma del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha previsto che "i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti per la riscossione dal 1 gennaio 2000 al 21.12.2010..... sono automaticamente annullati...".

La fattispecie in esame rientra in detta previsione dato che il debito del contribuente per mancato pagamento della TARSU ammonta ad 158,22 ed è relativo all'anno 2002.

Deve, quindi, pronunziarsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere del cit. D.L. n. 119 del 2018, ex art. 4.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2019

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza